

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) VEICOLI**In vigore dal 1 gennaio 2025****INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING**

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. - Gruppo BPCE

Via Gattamelata n. 34 - 20149 Milano

Tel.: +39 02 4654681 - Fax: +39 02 465468841

Iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi sez. "D" n. D000665002 ed associata ASSILEA

La Società di Leasing può offrire i propri servizi per mezzo di un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Nel sottostante riquadro vengono riportati i dati del soggetto terzo solo nel caso di offerta fuori sede:

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi della **Legge 4 agosto 2017, n. 124 art. 1 comma 136**, per *locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.*

La **locazione finanziaria** è pertanto un'operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere con un intermediario bancario o finanziario (Locatore) che consiste nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone (corrispettivo periodico comprensivo di capitale ed interessi calcolati secondo il tasso – fisso o variabile – indicato nel contratto), di beni mobili, immobili o immateriali (es.: licenze d'uso di programmi/software per elaboratore/computer), acquistati o fatti costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Conduttore), che ne assume così tutti i rischi ed ha il diritto al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ovvero ha l'obbligo di restituirli.

Nel contratto di locazione finanziaria il Fornitore ed il Conduttore possono anche coincidere: in questo caso si parla di una operazione di *sell and lease-back*, con la quale un soggetto vende un bene alla società di leasing e quest'ultima lo concede in leasing allo stesso soggetto venditore.

La funzione economica dell'operazione è quindi di finanziamento, anche se al posto di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del Conduttore il bene da questi richiesto. Al momento della firma del contratto il Locatore può chiedere al Conduttore il versamento di un primo canone di importo più alto, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato oppure da altro evento contrattualmente indicato.

I RISCHI DELL'OPERAZIONE E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING

I **rischi tipici** dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Conduttore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Conduttore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore,

nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento e/o alla sua fornitura fra i quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi e occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed infine l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Conduttore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Conduttore, il Conduttore nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Qualora l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Conduttore si assume il rischio di cambio connesso. Ugualmente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'EURIBOR), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri ovvero di non beneficiare completamente di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro qualora il contratto di locazione finanziaria preveda un limite massimo a detto decremento (es.: il c.d. "*Floor*"); nel caso in cui il Conduttore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nel **sell and lease-back** il cliente-Conduttore vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; anche in questo caso il Conduttore si assume tutti i rischi come sopra descritti nelle precedenti sezioni dedicate ai rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria sul piano contrattuale ed economico-finanziario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**DEFINIZIONE DEL TASSO LEASING**

Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende, tra l'altro, dal prezzo di acquisto del/i bene/i e/o di acquisizione dei diritti di licenza d'uso sul/i bene/i, dal tasso, dalla durata del contratto e da tutte le spese,

oneri e tasse, inclusa l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene e/o di acquisizione dei diritti di licenza d'uso sui beni. Il tasso concretamente praticato al Conduttore sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del costo del denaro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato nel contratto.

Il "tasso del contratto di locazione finanziaria" c.d. "tasso leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di

attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il **tasso leasing annuo** praticato al Conduttore per la specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato nel contratto.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio**, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi della legge 7 Marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "legge antiusura") ed è pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Conduttore potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della Legge 7 Marzo 1996, n. 108 all'interno dei locali aperti al pubblico di BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. e sull'apposita sezione del sito internet (www.equipmentsolutions.groupebpce.com).

Il tasso leasing praticato non potrà comunque mai superare il tasso soglia antiusura per il trimestre di riferimento.

SPESE MASSIME APPLICABILI

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI espressi in Euro al netto dell'IVA	DETTAGLI
Alla stipula del Contratto		
Spese per copia testo precontrattuale idoneo per la stipula	300,00	Saranno addebitate esclusivamente in caso di mancata stipula
Spese di istruttoria	1.000,00	
Rimborso spese per contratto non perfezionato per causa non imputabile all'Intermediario	500,00	
Durante lo svolgimento del Contratto		
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate (a fronte delle attività di gestione delle pratiche agevolate - es. corrispondenza con con Enti pubblici)	1.000,00	
Spese per gestione operazioni di importazione (es. traduzione documenti, gestione pratiche di importazione)	500,00	
Spesa unitaria incasso canone	10,00	
Spese recup.crediti-Rimborso costi sostenuti per recupero somme non tempestivamente corrisposte, a titolo risarcimento danno oltre eventuali spese assist.terzi per recup.somme dovute e non pagate	40,00	
Spesa unitaria incasso canone insoluto	20,00	
Spese di protesto titolo di credito/effetti cambiari pari al costo sost. dall'Intermediario	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese per ripresentazione titoli di credito/ effetti cambiari pari al costo sost. da Intermed.	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese notarili, ispezioni e similari oltre al puro costo sostenuto	300,00	
Spese per richiesta modalità di calcolo interessi di mora	50,00	
Spese amministrative gestione clienti in esenzione IVA	300,00	
Spesa unitaria dichiarazione liberatoria *	250,00	
Spesa unitaria invio estratto conto e piano di ammortamento *	30,00	
Spesa unitaria risposta revisori dei conti *	50,00	
Spesa unitaria per richiesta Prospetto per Nota Integrativa al Bilancio o lettera conteggi Irap *	50,00	
Spese gestione ammin. imposte previste da norme di legge, tasse, tributi diversi oltre costo sostenuto	300,00	
Spesa unitaria per richiesta conteggio estinzione anticipata	100,00	
Spesa unitaria invio copia conforme fattura *	50,00	
Spesa unitaria duplicato fattura (non copia conforme)*	50,00	
Spese invio copie o duplicati documenti contrattuali - per ciascun documento *	70,00	
Spese variazione anagrafica senza emissione atto di variazione	50,00	
Spese gestione variazioni contrattuali - per ciascuna richiesta del Conduttore	500,00	
Spese gestione sinistri - per ciascun sinistro denunciato	500,00	



Spese per esame polizza assicurativa (se la copertura e' predisposta dal Conduttore)	300,00	
Spese per revoca da parte del Conduttore della copertura assicurativa se predisposta dal Locatore	500,00	
Spese per variazione della copertura assicurativa predisposta dal Cliente ed in inserita successivamente nella polizza dell'intermediario. Su richiesta del cliente	500,00	
Sanzioni Amministrative, contravvenzioni. Per ciascuna adempimento.	300,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione
Spese per autorizzazione a condurre il Veicolo *	100,00	
Spese pratiche perdita di possesso del Veicolo	500,00	
Spese per predisposizione e gestione documenti Pubbliche Amministrazione	500,00	
Spese per variazione domiciliazione bancaria - per ciascuna richiesta del Conduttore	50,00	
Spese invio comunicazioni periodiche su supporto cartaceo per posta ordinaria	3,00	(1 volta l'anno Documento di Sintesi e Rendiconto)
Spese invio comunicazioni periodiche per via telematica	0,00	
Alla chiusura del Contratto		
Spese per recupero e vendita bene pari al costo sostenuto dall'Intermediario	0,00	pari al costo sostenuto dall'intermediario
Spese acquisto finale dei beni	500,00	
Spese amministrative per attività di vendita del bene a terze parti	500,00	
Spese amministrative per acquisto anticipato del bene	500,00	
Spese amministrative trasferimento di Proprietà del Veicolo a cura della Concedente.	600,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente.
* Documento inviato solo su richiesta del Conduttore		

Tassi	Corrispettivo per l'estinzione anticipata	Tasso leasing diminuito di 0 (ZERO) punti percentuali
	Interessi di mora	Tasso nominale annuo determinato nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n.231 e successive modifiche e integrazioni
	Penale per la perdita del bene	Tasso leasing diminuito di 0 (ZERO) punti percentuali

SERVIZI ACCESSORI

L'operazione di Locazione Finanziaria può essere accompagnata dall'offerta del seguente servizio aggiuntivo:

Assicurazione dei beni concessi in leasing – Questo servizio prevede una serie di coperture assicurative riferite al/i bene/i oggetto del Contratto di leasing proposte dal Locatore tramite apposite polizze in essere con primarie compagnie assicuratrici convenzionate con il Locatore. Con l'adesione a tali polizze il Conduuttore soddisfa gli obblighi di legge oppure derivanti dal Contratto di locazione finanziaria di assicurare il/i bene/i contro i rischi per i quali la cui copertura è necessaria.

I rischi tipici di tale servizio aggiuntivo, come di tutte le coperture assicurative, consistono nel fatto che l'indennità di rimborso copre solo i rischi e gli eventi espressamente assicurati entro i limiti delle franchigie e dei massimali pattuiti; il Conduuttore dovrà pertanto

porre particolare attenzione alla scelta della polizza assicurativa sul/i bene/i oggetto del Contratto di leasing.

Prima dell'adesione all'assicurazione il cliente sarà informato di tutti i costi e riceverà le informative previste dal Regolamento IVASS: maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti ed i rischi compresi ed esclusi in ogni specifico tipo di polizza sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative in esame che è possibile richiedere anche in sede di informazione precontrattuale.

Nella tabella seguente sono riportati nel dettaglio i costi relativi ai servizi/prodotti assicurativi accessori all'operazione di locazione finanziaria da intendersi quali condizioni massime applicabili.

TIPOLOGIA BENE	COSTO MASSIMO ANNUO %	NOTE
Apparecchiature Elettroniche per ufficio (impiego fisso)	0,52	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettroniche per ufficio – Impianti vari	2,50	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettroniche per ufficio – (impiego mobile)	1,60	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – attrezz. dentistiche (impiego fisso)	0,55	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – fissate in muratura	0,40	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Apparecchiature elettromedicali – (impiego mobile)	1,060	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Attrezzature di cantiere	2,10	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato
Macchine utensili ad impiego fisso	0,650	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato. Il tasso è diversificato in funzione del settore merceologico e dell'area geografica di appartenenza del Conduttore
Beni vari ad impiego fisso	2,00	Percentuale da applicare all'importo di acquisto del bene locato

INDICIZZAZIONE

Nel caso di contratto a tasso indicizzato, l'importo dei canoni potrà subire nel corso della locazione delle revisioni in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle variazioni a cui sarà soggetto il costo del denaro. Tali variazioni saranno espresse sulla base del Tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), concordato ed indicato nel Contratto, tempo per tempo in vigore (di seguito denominato anche come "Indice di Riferimento").

In talune ipotesi è previsto che si proceda alla sostituzione dell'Indice di Riferimento ("Evento Sostitutivo"). In particolare, un Evento Sostitutivo si verifica allorché:

- sia rilasciata una dichiarazione pubblica o siano pubblicate informazioni dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento (o dall'autorità di vigilanza/regolamentazione di tale Amministratore), che annuncino che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente l'Indice di Riferimento, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un diverso Amministratore che continui a fornire tale Indice di Riferimento ("Evento di Cessazione"); o
- sia rilasciata una dichiarazione pubblica, o siano pubblicate informazioni da parte dell'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti, che annuncino che l'Indice di Riferimento non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo della medesima, e che

tale rappresentatività non sarà ripristinata ("Evento di Pre-Cessazione").

Il verificarsi di un Evento Sostitutivo comporterà in relazione al Contratto, con decorrenza dalla Data di Cessazione:

- la disapplicazione dell'Indice di Riferimento;
- l'applicazione del primo Indice di Riferimento Sostitutivo disponibile; e
- l'applicazione del Margine di Aggiustamento.

In nessun caso:

- una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo; ovvero
 - una mera sospensione della pubblicazione;
- dell'Indice di Riferimento potrà essere considerata come un Evento Sostitutivo.

Qualora nel corso del contratto l'Indice di Riferimento ovvero, al verificarsi di un Evento di Cessazione, l'Indice di Riferimento Sostitutivo, dovesse presentare un valore negativo, resta inteso che ai fini del calcolo del tasso di interesse applicabile al contratto detto Indice di Riferimento, ovvero detto Indice di Riferimento Sostitutivo, sarà considerato pari a zero. Il Locatore è disponibile a comunicare a semplice richiesta del cliente il relativo valore alla data della domanda.

A titolo di esempio, in questo caso viene utilizzato il tasso **EURIBOR 3 mesi divisore 360** e la formula di indicizzazione risulta essere la seguente:

TASSO RIF CTR. (TB)	MEDIA TASSO MENS. (TP)	DIFFERENZA	CAPITALE (VA)	GIORNI (GG)	DIVISORE	IMPORTO
2,484	2,5066	0,0226	10.000,00	30	360	0,19

$VA \times (TP - TB) \times GG / 36000$ dove:

VA = capitale residuo dal periodo di competenza soggetto ad adeguamento;

TB = Tasso Base quale Indice di Riferimento Iniziale: **Tasso EURIBOR 3 mesi divisore 360** concordato ed indicato nel Contratto;

TP = Tasso/Indice di Riferimento EURIBOR rilevato al termine di ogni trimestre solare tramite il conteggio della media aritmetica delle quotazioni EURIBOR 3 mesi divisore 360 rilevate giorno per giorno per valuta e pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero, al verificarsi di un Evento di Cessazione, l'Indice di Riferimento Sostitutivo;

GG = è il numero dei giorni effettivamente trascorsi nel periodo soggetto ad adeguamento La differenza sopra rilevata darà origine ad un aumento o ad una diminuzione del canone periodico. Tale variazione legittimerà il Locatore ad emettere note di addebito o di accredito.

La revisione del canone, per ogni trimestre di locazione, verrà calcolata rilevando la differenza algebrica tra l'Indice di Riferimento Iniziale (corrispondente al Tasso EURIBOR indicato nelle Condizioni Particolari di contratto) e la media aritmetica delle rilevazioni

giornaliere del Tasso EURIBOR pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In caso di rilevazione da parte dell'EMMI (European Money Markets Institute) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del suddetto parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EMMI rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina "EURIBOR 360". In caso di mancata rilevazione da parte dell'EMMI si utilizzerà quello risultante dalla media aritmetica delle quotazioni del Tasso EURIBOR divisore 360, esplicitamente indicato dalle seguenti banche di riferimento: Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Deutsche Bank S.p.A..

Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle eventuali variazioni dell'Indice di Riferimento Iniziale avviene con le seguenti modalità:

- alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
- in caso di aumento dei canoni indicizzati rispetto a quello base indicato nelle Condizioni Particolari di contratto, il Locatore emetterà fattura a carico del Conduttore con pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. In caso di mancato

pagamento il Conduttore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura prevista dal contratto;

- in caso di diminuzione dei canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari di contratto, il Locatore emetterà nota di credito a favore del Conduttore con pagamento entro 30 (trenta) giorni. La liquidazione dell'importo di cui alla nota di credito avverrà solo se il Conduttore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e comunque se non risulta debitore nei confronti del Locatore per canoni od altre somme dovute. In nessun caso il Conduttore potrà compensare le note di credito emesse per adeguamenti in suo favore con i canoni di locazione previsti dal contratto medesimo.

Al verificarsi di un Evento di Cessazione, troverà applicazione l'Indice di Riferimento Sostitutivo.

Per importi inferiori a € 26,00 (Euro ventisei/00) oltre IVA non si procederà ad alcun adeguamento al termine del trimestre di riferimento. I relativi addebiti o accrediti andranno a valere sui trimestri successivi.

NUOVA SABATINI TER – PLAFOND BENI STRUMENTALI

BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. è accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 Aprile 2016 per la presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25 Gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte di piccole e medie imprese, cd "Nuova Sabatini Ter" e successiva Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2016.

Il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento dell'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini Ter" ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale agevolazione. L'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dell'agevolazione ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca della stessa, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto, salva la facoltà del Locatore di risolvere il Contratto con effetto immediato, né dei compensi eventualmente dovuti al Locatore per l'attività di assistenza nella compilazione della richiesta di concessione del contributo e di erogazione delle quote annuali del contributo che dovesse essere concesso e di rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo

FONDO DI GARANZIA PMI – LEGGE N. 662/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) – Legge n. 662/96 e successive modifiche.

Il gestore del Fondo di Garanzia è Mediocredito Centrale S.p.A..

Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.

Sull'importo della locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio di BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A., possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale <http://www.mcc.it/> e del Fondo di Garanzia PMI <http://www.fondidigaranzia.it>.

FINANZIAMENTI BEI

L'operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell'ambito di un'operazione di finanziamento conclusa dal Locatore con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d'investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati

dall'Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI ("Fondo BEI – PMI"), il Contratto deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all'indirizzo www.eib.org. Il Locatore riconosce all'Utilizzatore beneficiario dell'agevolazione una riduzione del tasso di interessi che non sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento concesso in virtù del Fondo BEI - PMI.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Autorizzazione permanente SEPA per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Locatore.
- Disposizione di bonifico bancario permanente.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

Durata dell'istruttoria: n. 30 (trenta) giorni lavorativi

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (le Condizioni Particolari di contratto) sono riportate, tra le altre, una descrizione dei Beni concessi in locazione, l'indicazione del Fornitore e l'eventuale parametro di indicizzazione per le operazioni a tasso variabile, mentre nella seconda parte (le Condizioni Generali di contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria tra il Locatore ed il Conduttore.

I dati economici e finanziari previsti dal contratto, inclusi gli interessi di mora, sono esposti nel documento di sintesi.

Aspetti specifici del rapporto contrattuale possono essere regolati anche mediante atti separati (cc.dd. appendici).

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Locatore, in presenza di un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche di cui al Contratto mediante apposita comunicazione al Conduttore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi.

Il Conduttore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Conduttore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico del Conduttore.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Conduttore regolarmente adempiente - mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) - potrà richiedere al Locatore di estinguere anticipatamente il Contratto ed acquistare il Veicolo oggetto del Contratto. A seguito della richiesta del Conduttore, il Locatore comunicherà al Conduttore l'ammontare dell'importo dovuto dal Conduttore al Locatore - quale corrispettivo per l'esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il Contratto - calcolato in base all'attualizzazione dei Canoni a scadere, incluso l'opzione finale d'acquisto, al tasso leasing indicato nelle Condizioni Particolari diminuito di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali oltre alle spese previste ed indicate nelle Condizioni Particolari (di seguito complessivamente il "Corrispettivo di Estinzione Anticipata"). L'operazione di estinzione anticipata del Contratto potrà avvenire solo con riferimento alla data del primo Canone in scadenza successiva alla richiesta del Conduttore; entro questa data, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore in unica soluzione il Corrispettivo di Estinzione Anticipata ed inoltre invierà a quest'ultimo la documentazione che il Locatore chiederà per il perfezionamento delle operazioni di vendita del Veicolo, dando così luogo all'estinzione del rapporto contrattuale. Se il Conduttore non dovesse pagare dette somme alla data sopra precisata, il Contratto proseguirà tra le Parti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

I) Nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi, il Locatore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, con comunicazione scritta da inviare al Conduttore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC):

- a) ritardato pagamento di almeno 4 (quattro) Canoni mensili, anche non consecutivi, previsti alla lettera "C" delle Condizioni Particolari o di un importo equivalente nel caso il Contratto preveda una diversa periodicità dei Canoni;
- b) inadempimento e/o violazione, da parte del Conduttore, in relazione anche ad una soltanto delle obbligazioni e/o delle dichiarazioni descritte negli artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del presente Contratto.

II) In caso di risoluzione del Contratto, il Conduttore dovrà riconsegnare il Veicolo al Locatore con le modalità previste ai sensi del precedente art. 14. Il Locatore, a sua volta, dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione del Veicolo stesso che verrà effettuata mediante procedure di vendita o ricollocazione trasparenti condotte dal Locatore sulla base del miglior prezzo del Veicolo offerto rispetto al valore commerciale dello stesso, determinato sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati individuati dal Locatore ovvero, laddove tali rilevazioni pubbliche non fossero disponibili, da una perizia eseguita da un esperto indipendente nominato di comune accordo dalle Parti entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di risoluzione del Contratto. In caso di disaccordo tra le Parti sulla nomina dell'esperto indipendente, lo stesso sarà nominato dal Locatore nell'ambito di una rosa di tre nominativi previamente comunicati al Conduttore che potrà esprimere la propria preferenza vincolante entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione del Locatore. Il Locatore sarà tenuto a retrocedere immediatamente al Conduttore le somme incassate dalla vendita o dalla ricollocazione del Veicolo nonché gli eventuali importi ricevuti dal Locatore a titolo di indennizzo assicurativo o di risarcimento da parte di terzi, in caso di distruzione in tutto o in parte del Veicolo stesso, al netto delle somme previste al paragrafo III) del presente art. 17.

III) Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione indicate al punto I), il Conduttore, fermo restando l'obbligo a suo carico di restituire immediatamente il Veicolo, sarà tenuto al pagamento in favore del Locatore:

- a) di tutte le somme dovute al Locatore per Canoni, interessi, spese ed oneri a vario titolo già maturati e non ancora versati, fino alla data di riconsegna del Veicolo;
- b) della somma dei Canoni, in linea capitale, non ancora scaduti;
- c) degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 fino ad avvenuto integrale adempimento di tutto quanto previsto nel presente art. 17;
- d) del prezzo dell'opzione finale di acquisto del Veicolo indicato nella lettera "E" delle Condizioni Particolari;
- e) del rimborso al Locatore delle spese dal medesimo sostenute per il recupero del Veicolo, la sua stima e custodia.

Gli importi dovuti dal Conduttore di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo III), saranno corrisposte mediante compensazione con l'importo ricavato dal Locatore dalla vendita o ricollocazione del Veicolo. Resta salvo ed impregiudicato l'eventuale credito residuo del Locatore nei confronti del Conduttore laddove il valore realizzato con la vendita o ricollocazione del Veicolo sia inferiore all'ammontare complessivo dell'importo dovuto dal Conduttore ai sensi del presente paragrafo III).

IV) In qualsiasi ipotesi di risoluzione del Contratto, il Conduttore rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto - ancorché non scadute - per spese, rimborsi, indennità, restituzioni, penali, spese di recupero crediti e risarcimento dei danni ulteriori. In ogni caso di risoluzione del Contratto, tutte le somme pagate dal Conduttore, incluso qualsiasi ammontare già pagato come Canone, saranno irrevocabilmente trattenute dal Locatore anche a titolo di penale e di acconto dei danni ulteriori eventualmente risarcibili dal Conduttore in conseguenza dell'inadempimento. Ciascuna azione dovrà ritenersi cumulativa ed aggiuntiva rispetto ad ogni altro rimedio comunque previsto dalla legge o secondo equità a favore del Locatore. Resta salvo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto del Locatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

V) Il Locatore nelle ipotesi di cui al precedente punto I) potrà decidere di non risolvere il Contratto e di chiederne invece

l'adempimento al Conduttore. In tale caso, se il Locatore ne dovesse fare semplice richiesta il Conduttore si intenderà decaduto dal beneficio del termine e dovrà versare in un'unica soluzione al Locatore oltre a tutti i Canoni scaduti e non pagati anche quelli a scadere. Il Contratto proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del Conduttore di restituire il Veicolo al Locatore al termine della locazione secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 16 del presente Contratto qualora non intenda esercitare l'opzione di acquisto.

VI) In caso di risoluzione del Contratto, le seguenti clausole del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci tra le Parti fino all'avvenuto integrale adempimento, da parte del soggetto che ne è onerato, di tutte le obbligazioni derivanti o comunque connesse alla risoluzione del Contratto: artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18 e 19.

RECLAMI. RICORSI, CONCILIAZIONE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

I) Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione del Contratto il Conduttore potrà presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (indirizzo postale: BPCE Equipment Solutions Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Gattamelata n. 34 20149 Milano, indirizzo e-mail: ufficioreclami@groupebpce.com, fax: +39 02 465468841).

II) In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano - in attuazione del comma 5 del richiamato art. 5 - di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione di questo contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR consultabile sul sito internet www.conciliatorebancariofinanziario.it - iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia - in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti - anche dopo la sottoscrizione di questo contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo di mediazione, specializzato in materia bancaria e finanziaria, iscritto nel medesimo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e consultabile sul sito internet www.giustizia.it.

III) Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento previsto dall'art. 128 bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, organismo di conciliazione stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, con le modalità previste nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le Filiali della Banca d'Italia, oppure il Locatore, potranno fornire tutte le indicazioni necessarie in merito a questa procedura che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

In questo caso il Conduttore dovrà obbligatoriamente e preventivamente presentare reclamo al Locatore per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica all'Ufficio Reclami indicato al punto I) al quale il Locatore dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Conduttore non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto esauriente risposta potrà attivare la procedura di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario.

IV) Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria; a tal fine le Parti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale, il Locatore provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Conduttore ha adempiuto a tutte le richieste del Locatore strumentali all'estinzione del rapporto.

LEGENDA

1. **Amministratore:** si intende il soggetto che, ai sensi del BMR, ha il controllo sulla pubblicazione dell'Indice di Riferimento.
2. **Bene:** v. "Veicolo".
3. **BMR:** si intende il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014.
4. **Compagnia di Assicurazione:** è la società di assicurazioni scelta dal Conduttore o dal Locatore ed eventualmente indicata nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte del Conduttore, la società di assicurazioni, i contenuti della polizza assicurativa ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento del Locatore.
5. **Canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto, se previsto, può essere di importo più elevato.
6. **Condizioni Generali:** contengono le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria fra il Locatore ed il Conduttore.
7. **Condizioni Speciali:** contengono la descrizione del Veicolo concesso in locazione e l'indicazione del suo Fornitore nonché di tutti i dati economici e finanziari previsti dal contratto, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione con riferimento alle operazioni a tasso variabile.
8. **Conduttore:** è il cliente-debitore che "utilizza" il Veicolo ricevuto in locazione finanziaria.
9. **Data di Cessazione:** si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento all'Indice di Riferimento:
 - I) nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'Amministratore dell'Indice di Riferimento cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il l'Indice di Riferimento; o
 - II) nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.
- **Indice di Riferimento:** v. EURIBOR.
- **Indice di Riferimento Iniziale:** è il valore base del parametro di variabilità dell'Indice di Riferimento, assunto di comune intesa tra le Parti ed indicato nelle Condizioni Particolari di contratto nel caso di contratto a tasso indicizzato.
- **Indice di Riferimento Sostitutivo:** si intende il primo indice del seguente elenco quale disponibile alla Data di Cessazione:
 - I) **"Backward-Looking €STR"** - si intende il tasso di interesse medio composto del tasso *overnight* di €STR amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sui principali circuiti telematici, avente medesimo *tenor* dell'Indice di Riferimento o comunque non superiore a 3 mesi;
 - II) **"Tasso raccomandato dalla BCE"** - si intende il tasso (comprensivo di eventuali *spread* o aggiustamenti) raccomandato come sostituto del parametro €STR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo del parametro €STR) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo del parametro €STR) allo scopo di raccomandare un sostituto del parametro €STR, e come fornito dall'Amministratore di tale tasso.
- **Istruttoria:** è il procedimento di analisi e valutazione della concedibilità o meno del Veicolo in locazione finanziaria.
- **Estinzione anticipata:** è la facoltà concessa dal Locatore al Conduttore di estinguere anticipatamente il contratto di locazione secondo le modalità indicate nel contratto.
- **EURIBOR:** indicato nel caso di contratto a tasso indicizzato, è il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Unione Europea, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito. Viene indicato anche quale "Indice di Riferimento".
- **Fideiussione:** è l'atto mediante il quale uno o più soggetti (terzi rispetto al debitore principale), si obbligano verso il creditore garantendo l'adempimento del debitore, fino a concorrenza di un importo massimo predeterminato.
- **Floor:** limite massimo stabilito contrattualmente all'eventuale decremento del costo del denaro.
- **Fornitore:** si intende il costruttore e/o il rivenditore presso cui il Conduttore ha effettuato la scelta del Veicolo che viene concesso in locazione finanziaria.
- **Foro competente:** indica quale sia il giudice competente a decidere su una determinata causa.
- **Legge:** si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, decreto, ordinanza, direttiva e/o regolamento comunitario, concesso e/o emesso da qualsiasi autorità competente anche in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni.
- **Locatore:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che concede il Veicolo in locazione finanziaria.
- **Margine di Aggiustamento:** si intende la mediana storica su un periodo di riferimento di cinque anni tra l'Indice di Riferimento e l'Indice di Riferimento Sostitutivo, come calcolata dal Locatore e comunicata al Conduttore in sede di applicazione dell'Indice di Riferimento Sostitutivo, salvo che alla Data di Cessazione (o in vista della stessa) la Banca Centrale Europea, o un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla stessa, abbia individuato e raccomandato un diverso margine, nel quale caso il Margine di Aggiustamento sarà individuato in tale diverso margine. Il Margine di Aggiustamento è incorporato come nuovo elemento dell'Indice di Riferimento Sostitutivo applicabile.
- **Oneri:** si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla sottoscrizione, esecuzione, registrazione e risoluzione del contratto o inerente il Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico del Conduttore, anche se eventualmente anticipati dal Locatore.
- **Opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il Veicolo al prezzo indicato.
- **Parametro di indicizzazione:** indicato nel caso di contratto a tasso indicizzato, è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche".
- **Parti:** sono il Locatore ed il Conduttore definiti congiuntamente.
- **Persona politicamente esposta:** sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
- **Prezzo di acquisto del Veicolo:** è il prezzo del Veicolo pattuito tra il Conduttore ed il Fornitore e corrisposto a quest'ultimo dal Locatore, come indicato nelle Condizioni Particolari di contratto.
- **Sell and leaseback:** è una forma di finanziamento che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto cedente che lo possiede e l'intermediario finanziario che contestualmente lo concede in locazione finanziaria al cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene a Conduttore-utilizzatore.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- **Tasso del contratto di locazione finanziaria (c.d. "tasso leasing"):** è il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione relativa alle "principali condizioni economiche"; il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365

giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali fra di loro.

- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del leasing, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario non sia superiore.
- **Titolare effettivo:** è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari.

- **Veicolo:** è il veicolo scelto dal Conduttore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che la qualità e le caratteristiche tecniche, gli accessori, gli optional e gli allestimenti meglio descritti nelle Condizioni Particolari del Contratto. Il Locatore acquista dal Fornitore il Veicolo su richiesta del Conduttore al solo ed esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria a quest'ultimo.

Verbale di consegna, accettazione e collaudo: è il documento, debitamente sottoscritto, con il quale il Conduttore dichiara di accettare e gradire pienamente il Veicolo da lui scelto, e di averne verificato il corretto funzionamento